

Legge 1° Marzo 1886 n° 3682 detta Legge Messedaglia

RESOCONTO DISCUSSIONE IN FASE DI APPROVAZIONE

Riproduzione degli articoli colle note.

61. — *Art. 1. Sarà provveduto, a cura dello Stato, in tutto il Regno, alla formazione di un catasto geometrico particellare uniforme fondato sulla misura e sulla stima, allo scopo:*

- 1. Di accertare le proprietà immobili, e tenerne in evidenza le mutazioni ;*
- 2. Di perequare l'imposta fondiaria.*

E ciò nei modi e termini prescritti negli articoli seguenti.

Nota all'Art 1

Il punto di partenza che abbiamo preso in questo lavoro, fu l'affermazione dei principii che informar doveano codesta legge di ripartizione delle imposte colla formazione di un catasto geometrico parcellare uniforme fondato sulla misura e sulla stima per lo scopo precipuo dello accertamento della proprietà immobiliare, il quale accertamento servir deve per ottenere la bramata perequazione dell' imposta fondiaria.

Il lavoro nostro in queste succinte note, trova dunque il suo punto fisso nella seduta della Camera dei Deputati nella quale fu votata la chiusura della discussione generale.

Per la quale chiusura come ben giustamente esponeva il deputato Corrado nella tornata del 18 Gennaio 1886, non era più lecito discutere nel principio la istituzione del catasto allo scopo finanziario ed in parte civile e come mezzo di perequazione.

Poi nella discussione dei singoli articoli, lo stesso deputato Corrado affrontò la tesi degli effetti civili e probatori del catasto che avrebbe dovuto promuovere come pregiudiziale facendo importanti osservazioni.

Ma poiché la materia riferibile al catasto probatorio è contemplata dall'Art. 8 della legge, ci riserviamo di fare le osservazioni nostre nella nota relativa a quell' articolo e così seguiremo un tale sistema per economia di studi e per non ripeterci.

Il deputato Romano elevò pure questione sulla spesa di catasto;

il che formando soggetto dell'Art. 39 della odierna legge, per l' accennato motivo ci tratterremo su di esse nella nota relativa a quell' articolo.

Il deputato Plebano elevò una critica sul sistema parcellare circa il modo col quale le parcelle si costituiranno temendo si compiano frodi ed i più deboli fra i proprietari sieno vittime dei più furbi.

Il deputato Gherardi della commissione difese il modo di formazione delle parcelle colle seguenti parole che trascriviamo a vantaggio dei periti cui incombe la formazione, che Esse vengono compiute dai periti i quali lavorano sulla base e colla scorta della scienza e della esperienza e di istruzioni « studiate ed uniformi sotto la vigilanza degli interessati e delle rappresentanze locali, mentre il sistema delle tariffe per classi esclude pressoché interamente il pericolo che prevalga l'interesse dei potenti e disonesti e soccomba quello degli onesti e dei deboli ».

Lo stesso relatore poi dimostra essere facile il controllo delle operazioni peritali per scongiurare le temute frodi.

Il Regolamento che sta ora compilandosi e pel quale lavorano varie commissioni parlamentari verrà certo in soccorso della legge per ispirare e dirigere i lavori tecnici che conducano alla giustizia ed alla eguaglianza, basi fondamentali della sospirata perequazione.

Non possiamo trattenerci nei particolari degli emendamenti per questo articolo e soltanto per essi faremo come l' ape che raccoglie succo pel miele e dalla discussione degli emendamenti rileviamo tosto una osservazione importante nei discorsi del deputato Curzio nella seduta 18

Gennaio 1886 che sosteneva il bisogno di ottenere colla legge che si discute il **catasto probatorio** e voleva vedere scolpito nell' art. 1° il concetto della finalità giuridica e civile (come esso singolarmente si esprime) accennando poscia che più presto di abbracciare istituti stranieri, quale il libro fondiario od il sistema tavolare, conviene rendere pubblici i passaggi di proprietà per successione legittima mediante analoghe riforme della trascrizione; della quale osservazione faremo tesoro quando ci occuperemo più particolarmente di questa materia, poiché entra d'essa nella corrente d'idee più sane che siensi manifestate in questo periodo di svolgimento delle tesi sul catasto probatorio giuridico.

Gli altri emendamenti proposti all' articolo non furono adottati e soltanto ebbe prospera ed opportuna sorte la proposta del deputato Curioni di aggiungere al dettato dell'Art. 1° del progetto di legge la parola uniforme il che fu accolto dalla commissione parlamentare e per verità rischiarò meglio il concetto della unità e della uniformità che è sperabile avrà il novello catasto.

62. — Art. 2. *La misura avrà per oggetto di rilevare la figura e la estensione delle singole proprietà e delle diverse particelle catastali, o di rappresentarle con mappe planimetriche collegate a punti trigonometrici.*

La particella catastale da rilevarsi distintamente è costituita da una porzione continua di terreno o da un fabbricato, che siano situati in un medesimo comune, appartengano allo stesso possessore, e siano della medesima qualità e classe, o abbiano la stessa destinazione.

Saranno rilevati per la loro area anche i fabbricati urbani e gli altri enti non soggetti all' imposta fondiaria.

Nota all'Art. 2

La sola modificazione che dietro le risultanze della discussione fu portata all' articolo corrispondente che figurava nel progetto, e che dopo la parola con mappe fu aggiunta l' altra planimetriche che non era nel progetto stesso e tolta invece la parola superficiale che figurava dopo la parola estensione.

Teniamo però conto delle principali osservazioni che furono fatte a questo articolo per la luce che arrecano alla intelligenza del medesimo e per l'utilità pratica che la luce stessa arrecherà nella esecuzione delle relative operazioni.

Notiamo prima di tutto le parole del relatore Minghetti che giustificano lo accoglimento dell'aggiunta :

È una modificazione fatta per soddisfare una specie di scrupolo.

« Si era detto da prima estensioni superficiali; ma poi si è considerato che questa estensione potrebbe essere anche curvilinea seguendo le sinuosità altimetriche dei terreni.

E siccome le piante debbono essere planimetriche e rilevate topograficamente, così si è detto di togliere la parola superficiale ».

L'onorevole Francica fece qualche osservazione sulle parole od abbiano la stessa destinazione sostenendo che per la compilazione delle parcelle codesta espressione della legge possa far cadere errore in alcune categorie tassabili in modo diverso di quello che meriterebbero.

Plebano teme che contemplando l' articolo i fabbricati urbani, si pregiudichi la questione che sarà fatta in seguito sul modo di tassare i medesimi.

Tegas si trattiene sul concetto dei punti trigonometrici senza la indicazione del quasi sieno e da chi debbano essere forniti.

L' on. Fornacciaro teme che l' articolo possa ingenerare dei dubbi sul modo di fare i rilevamenti ed opina che si debba chiarire che il primo rilevamento che verrà fatto dai periti rilevatori, dovrà limitarsi alle qualità di colture e non estendersi fino alle classi, perchè crede che i giovani ingegneri che sono destinati per certo a fare le prime operazioni parcellarie, non sarebbero adatti per fare le divisioni per classi per la quale operazione si richiede esperienza grande per giudicare i gradi di fertilità dei terreni.

Il più importante della discussione sono le risposte del Commissario regio Messedaglia.

All' onorevole Francica sul valore della parola destinazione rispose cose chiare e categoriche e ne riportiamo le parole, che sono per sé stesse un commento :

L' onorevole Francica ha domandato specialmente a me, e ricordo che me lo domandò anche fuori della Camera, significazione precisa della parola destinazione.

Io non posso che ripetergli ciò che gli risposi allora e che risulta anche dalla relazione.

Non tutti gli enti catastali si possono classificare per qualità di coltura; bisogna classificarli anche per ragione di qualche altro uso.

Per esempio, il caso più spiccato da noi è il catasto dei fabbricati rurali.

Non possiamo fare una classifica di fabbricati rurali per qualità di coltura.

A che cosa dunque dobbiamo rivolgerci?

Quale altro criterio dobbiamo tenere in conto?

L' uso speciale a cui il fabbricato può trovarsi destinato.

E così per qualche altro caso, parlando più specialmente di aree.

Per esempio, fra le aree stesse l'onorevole Francica ha indicato le aje per la trebbiatura del grano, le stalle, gli ovili.

E ci possono essere anche altre aree soggette a catasto che non servono alla coltivazione, né possono essere considerate come puramente accessorie ai fabbricati rurali.

A quale categoria si iscrivono allora questi terreni?

Non si può mica introdurli nelle qualità di coltura, non si possono classificare come terreni coltivati, né come incolti che diano un frutto da sé.

Dunque bisogna adoperare un altro concetto, che è quello della loro destinazione.

Destinazione significa dunque l' uso a cui serve un ente da introdurre in catasto che non si possa comprendere nella classificazione per qualità o classe.

Questo è il senso della parola.

L' onorevole Francica dice :

ma se voi trovate un' area che oggi non è coltivata, o coltivata male, potreste per avventura in uno spirito di fiscalità dire :

quest'area potrebbe essere destinata a miglior coltura ?

- No, rispondo.

Ciò sarebbe contrario alla sanzione stessa della legge.

Si deve stimare e rilevare secondo lo stato attuale.

E solo data facoltà al proprietario di dimostrare che certi miglioramenti non esistevano all'epoca della pubblicazione della legge.

Io non debbo mica andare a vedere a che cosa il proprie¹tario potrebbe ulteriormente destinare quel terreno.

Io lo prendo per quel che è.

Se è nudo lo censisco per nudo.

Se non ha coltura di nessuna sorte, se non ha carattere agrario, in questo caso piglio la sua destinazione, l'uso a cui è destinato.

Questo è il senso, ripeto.

Per cui io non potei accettare l'emendamento ;

e tanto meno poi nel modo come è formulato dall'onorevole Francica.

Egli propone di sopprimere le parole:

- " *abbiano la stessa destinazione* ".

Ma allora come fare le particelle dei fabbricati ?

Come distinguere la parte abitata dalla non abitata ?

Le case di abitazione dalle stalle, dagli ovili, dai chiusi, ecc.

Bisogna che proceda secondo l'uso, la destinazione.

Ovvero egli propone di aggiungere :

"- hanno la stessa destinazione quelle particelle, che quantunque non coltivate, pure servono a stabilire la qualità e la classe ».

Ma come ?

Non c'è più questione di qualità o di classe quando si parla di destinazione.

Io non capisco. O è qualità, o classe, o è destinazione.

Sono due cose differenti.

O è un uso agrario o un uso non agrario, per dir così, nel senso della cultura.

Si continua: « Come le aie per la trebbiatura del grano, le stalle, gli ovili, ecc. ».

Ma queste appunto si classificano per destinazione.

- Si vorrebbe poi aggiungere :

« Sono escluse quelle particelle, che per loro natural destinazione potrebbero essere atte a coltura più remuneratrice ».

- Torno a ripetere, non c'è bisogno di dirlo. Non però escluse ; veh ! intendiamoci.

Sono sempre in catasto, anche se improduttive.

Portano un numero ma non portano stima.

Eventualmente, le particelle che per la loro destinazione potrebbero essere atte a coltura più remuneratrice, stanno in catasto per la loro utilità produttiva se ne hanno ;

e la possibilità di una coltura più remuneratrice non entra in considerazione fino alla revisione generale del catasto.

Questo è già nella legge; e torna inutile anche l'ultima parte dell' emendamento :

« A queste particelle sarà applicato l' articolo 12 ».

Io perciò spero che dopo queste spiegazioni l'onorevole Francica non vorrà insistere nelle sue proposte.

- Ma egli diceva pure, che la parola « destinazione » l' ha cercata nei vocabolari, senza trovarvi alcun senso che possa fare eventualmente al caso attuale, a meno che un tal senso non sia di carattere tecnico; mentre, egli soggiungeva, in una legge non ci dovrebbe essere tecnicità.

Ma scusi, una qualche tecnicità di linguaggio è pur sempre inevitabile; e lo dico appunto perchè la voce destinazione è già nell'uso di alcuno dei nostri catasti.

Un qualche grado di tecnicismo c'è in tutto: rilevamento, mappe, e che so io.

Non si può farne a meno.

L'ho già detto. Per destinazione si intende l'uso a cui l'oggetto è destinato dal momento che non è un' area coltivata, o che dia un prodotto agricolo per sé.

Per tutto questo non potrei accettare l'emendamento ».

Al Tegas per ciò che riguarda i punti trigonometrici risponde in sostanza che è considerata materia regolamentare, ed il regolamento li contemplerà.

È poi molto interessante per la applicazione della legge nella esecuzione dei lavori quanto il Messedaglia rispose alle osservazioni dell' onorevole Fornacciari d' accordo anche col Minghetti che le dichiarò importanti.

Anche all'onorevole Fornacciari ha dato una risposta, nella quale io pienamente consento, l' onorevole relatore della Commissione. «

Al primo tratto il perito non fa che rilevare il perimetro della proprietà, e la qualità secondo quella tabella che gli viene data.

Per esempio, l' onorevole Fornacciari sa meglio di me, che al regolamento per il nuovo catasto modenese va annessa una tabella delle qualità da rilevarsi.

Al primo momento il rilevatore non può andare più in là.

L' operazione di rilevamento, propriamente detta, si può dire finisce qui ;

ma l'operazione di mappa, e anche di rilevamento in certo senso per i necessari complementi e le necessarie rettificazioni continua sempre.

La mappa e la stima si accompagnano passo passo perchè la stima è ordinata sulla mappa e la mappa sta in rapporto con la stima.

E ciò vale naturalmente qualunque sia il metodo che s'intendesse tenere per la stima essa medesima.

Per esempio, coloro che vorrebbero una stima per masse di coltura, non hanno da occuparsi che dei contorni delle singole masse, e non delle linee interne.

E parimenti, coloro che intendono procedere nella stima per proprietà intere, come l'onorevole Plebano, se ho ben compreso il suo concetto, non hanno da rilevare che i perimetri di queste.

Noi invece, col metodo nostro, abbiamo bisogno tanto della particella di coltura come di quella di classe, salvo il momento a cui può opportunamente introdursi anche quest'ultima.

« Dunque la mappa non è finita di primo acchito.

Questa deve cominciare, la stima continua poi.

Ora, da principio si introducono le qualità, anche solo per approssimazione, ossia come meglio si può, salvo le necessarie rettificazioni in seguito anche per questo titolo.

Ma poi, quando si viene al classamento delle singole parcelle, ossia alla attribuzione sul terreno della competente qualità e classe, allora si introducono anche le linee di classi, e si rettificano le linee di perimetro della proprietà, e anche quelle delle qualità, per quanto occorresse.

La mappa subisce, a quel momento, una prima rettifica non solo, ma viene messa al corrente anche delle mutazioni che fossero avvenute nei possessi.

Poiché bisogna tenersi al corrente di tutto fino al momento della pubblicazione.

« Dunque è esatta l'osservazione che faceva l'onorevole Fornacciari, che la classe non si può introdurre di primo tratto dal perito primo rilevatore.

Se mai si vuole introdurre anche la classe, come noi riteniamo, la sua introduzione va ritardata.

D'altra parte, però mi sembra esatta anche la controsservazione che faceva il relatore della Commissione : che a questo punto della legge, non si tratta mica di indicare l'ordine cronologico delle operazioni, e di dire:

a questo momento, si introdurrà la qualità; poi, si introdurrà la classe.

« Qui si tratta di definire che cosa è la particella, e in che misura debba essere figurata in mappa.

Ora la particella va figurata non soltanto per qualità, ma anche per classe; e così va tradotta in mappa.

Bisogna che sia distinta anche per classe: perchè è questione non soltanto di formazione del catasto, ma anche, di conservazione;

altrimenti, la particella che figurasse per una data qualità in classe diversa, non avrebbe una imposizione uniforme;

e, quindi, qualora venisse a dividersi, bisognerebbe, poi, fare il riparto sotto una forma o sotto un'altra, con una operazione più o meno difficile, di quel tanto di impossibile che tocca all'una o all'altra parte.

Per la conservazione del catasto è essenzialissimo che ciascuna monade catastale, se così può dirsi, ciascuna particella abbia la sua imposizione uniforme :

poiché, in tal caso, se una particella si viene a dividere, l'impossibile si divide nella stessa proporzione delle estensioni.

Ci sono bensì dei catasti che non hanno rilevato la classe.

Per esempio, l'antico censimento milanese trovasi in questo caso;

non vi si è figurata in mappa che la particella di qualità; e per distinguere poi la classe, o

squadra (come si denomina), vi è bisogno dei subalterni descrittivi; e questi subalterni descrittivi, nelle trasmissioni e divisioni successive della particella, creano un serio imbarazzo, una vera confusione; e, a lungo andare, non si conserva più bene il catasto.

Bisogna, ripeto, che la particella, quale monade catastale, sia omogenea: e, per essere omogenea, deve avere l'eguale imponibile per tutta la sua estensione; vale a dire per qualità e per classe.

L'onorevole Fornacciari, poi aveva proposto un dubbio che, modestamente, si dichiarava poco competente a risolvere:

vale a dire, se la parcella debba essere rilevata a vista, a occhio e croce, come si dice, o geometricamente.

Ecco: si può fare anche a vista, ed è più spedito; ma contentandosi di ciò, si va incontro a molti inconvenienti.

« Bisogna che tutto sia rilevato geometricamente, se si vuole un rilievo completo ed esatto, che serva, o non accada poi quello che accade al catasto Sardo, di cui si lamenta lo stato di confusione, fors'anco perchè le particelle vi furono rilevate soltanto a vista.

Se si vuole una mappa abbastanza esatta, servibile completamente anche per la conservazione, bisogna che il rilievo sia completamente geometrico.

Avverto poi che il rilievo geometrico dove incontra le maggiori difficoltà, non è tanto nel tracciare le linee interne delle classi, quanto invece nei perimetri delle proprietà, i quali hanno spesso un andamento irregolare, con angoli salienti o rientranti, e contorni spezzati o curvilinei, che obbligano a moltiplicare le battute; mentre le linee divisorie delle classi riescono rette più spesso o assai più regolari.

L' onorevole Fornacciari accennava pure ad uno screzio che parrebbe esserci nell'art. 22, dove si dice che la classificazione sarà fatta da agenti catastali.

Or egli dice, e dice benissimo: Se l'agente catastale, al momento della classificazione, deve fare la distinzione delle classi (quando ciò occorra per una stessa particella di qualità, perchè non sempre occorre), a rettificare in generale la mappa, egli deve essere già un perito geometra.

« Io credo che questo può essere sottinteso; ad ogni modo, quando saremo all' art. 22, se occorrerà chiarire il concetto, o aggiungere anche qualche cosa per esprimere quali operazioni si potranno fare a questo stadio, mi pare che non ci sia alcuna difficoltà ».

Abbiamo trascritto questo importante discorso del Messedaglia poiché ci sembra sia il miglior commento che si possa fare a vantaggio dell'applicazione della legge.

63. — Art. 3. Il rilevamento sarà eseguito da periti delegati dall'Amministrazione del catasto, coi metodi che la scienza indicherà siccome i più idonei a conciliare la maggiore esattezza, economia e sollecitudine del lavoro.

Le mappe catastali esistenti e servibili allo scopo saranno completate, corrette e messe in corrente, quand' anche in origine non collegate a punti trigonometrici.

Le nuove mappe saranno di regola, nella scala di 1/2000. Dove sia richiesto dal maggiore frazionamento delle particelle, potranno essere nella scala di 1/1000 e di 1/300.

Nota all' Art. 3

Due furono le osservazioni fatte a questo articolo, la prima del deputato Curione il quale, molto opportunamente osservò che molti sono i metodi tenuti nella costituzione dei catasti esistenti per le operazioni geometriche dispostandosi fra i tecnici la prevalenza dei sistemi di celeriniensura a quelli di allineamento o viceversa e considerando che in operazione così vasta come quella che si compirà in Italia possono tornare opportuni a seconda dei casi l' uno o l' altro metodo ;

propose che invece della parola metodo come si leggerà nel progetto si dovesse adattare

metodi;

il che essendo stato accettato dalla commissione figura nell'odierno articolo.

Né meno fortunata ebbe la sorte una seconda proposta del deputato Lucchini, il quale sulla considerazione che all' art. 2° si dice che le mappe dovranno essere collegate a punti trigonometrici teme che poiché nella discussione generale della legge si promise dal governo che le provincie di mano in mano che avranno ultimate le loro operazioni di censimento potranno dimandare di ottenere di pagare l' imposta fondiaria in ragione di un aliquota del 7% sopra il nuovo reddito catastale, teme si ripete, che se non è espresso chiaramente, basti che sieno compiute le mappe nuove o completate le vecchie anche senza uopo che sieno congiunte con determinati punti trigonometrici e se si verificasse la mancanza di cotali punti, non potesse avere effetto la promessa applicazione preventiva della nuova aliquota ed ha perciò proposta l'aggiunta delle parole quando anche in origine non collegate da punti trigonometrici il che essendo pure stata accettata dalla commissione passò nell'articolo così come si trova espresso. Nella discussione di questo articolo al Senato, due osservazioni furono fatte dalla Commissione;

la prima riguarda il timore che per raggiungere la uniformità non si distruggano le mappe attualmente servibili, la seconda riguarda la scala delle mappe che pel frastagliamento della nostra proprietà fondiaria può essere opportuno di modificare.

A queste osservazioni il Gommissario regio Messedaglia rispose in sostanza che quanto alle prime sarebbero conservate le mappe che fossero giudicate servibili; quanto alle scale dimostra che per la proprietà molto frastagliata si può dipendere da 1000 a 1500.

« Io conosco qualche mappa al 2000, ma intorno al centro del Comune verificandosi il caso di uno straordinario frazionamento di proprietà, si è aggiunta una mappa parziale allegata al 1000 e parmi fin anco al 500 per qualche minore sviluppo.

« È caso raro che si debba ricorrere a quest' ultima scala e credo non sarebbe da adoperarsi come diceva, che per qualche parziale sviluppo in forma di allegato.

- Si trattengono poi sulla questione delle mappe esistenti in Lombardia, ma non ci tratteniamo d'avvantaggio, poiché posta la massima che non si riformano, se nonché le mappe non servibili conservando le buone, ora spetta alla commissione destinata all' accertamento il deliberare la esecuzione del catasto nelle Provincie, ove sonvi catasti esistenti, dipenderà dalle relazioni che saranno date dalle commissioni incaricate all'uopo ».

Per conto nostro e pel vantaggio della esecuzione della legge teniamo nota di indicazioni preziose date in questa circostanza dal Messedaglia sulle mappe.

- Nella bassa Lombardia, esso disse al Senato, tutte le mappe dell'antico censimento di Maria Teresa sono già belle e rifatte;

in quanto, cioè, potessero servire al rincensimento di quei territori ossia conformate a quelle che sarebbero le mappe di nuovo censo Lombardo Veneto.

Lo sono nella parte lombarda della provincia di Pavia, nel basso Milanese, nel Cremonese e Mantovano, come già lo furono nella Lombardia alta, ossia a Como e nell'alto Milanese.

Ciò non vuol dire per altro che sieno immediatamente servibili senz' altra variazione, giacché anche le nuove mappe si riferiscono pur sempre per le qualità e le classi di coltura quali furono riscontrate all'atto del rilevamento, il che potrà pur essere di sussidio del nuovo estimo.

« Restano invece le mappe milanesi in quella parte del Piemonte dove è ancora in vigore il vecchio censo milanese, cioè al di là del Ticino, nella Lomellina, nel Novarese, e perfino in una parte del circondario di Alessandria e di oltre Po Pavese.

Ora se veramente vi sia una necessità di rifarle come è sembrato in Lombardia, non lo saprei dire, ma credo che se pur potranno servire avranno bisogno di lunga e paziente opera di correzione.

- Le mappe datano dal 1719 al 1723; sono vecchie assai e non sono complete così come le nuove si desiderano.

« La particella, l' appezzamento, nell' antico censimento milanese è designato dalla qualità della coltura come si denomina in quel censo, ma non figura in mappa distintamente la squadra, ossia quella che noi chiamiamo la classe cioè il grado di produttività, per cui le mappe milanesi hanno bisogno dei subalterni descrittivi, che hanno difficoltà di molto la censuaria comunale in concorso di quelle dei comuni limitrofi, come pure le contestazioni rimaste insolute, non sospenderanno il corso della operazione.

I terreni contestati saranno intanto compresi nel Comune al quale di fatto appartengono ».

(Vedi tornata del Senato 27 Febbraio 1886).

64. — Art. 4. *Prima che comincino le operazioni di rilevamento, si procederà alla ricognizione della linea di confine (delimitazione), ed ove sia necessario, alla posizione dei termini (terminazione) :*

a) dei territori comunali o singole frazioni di comuni aventi patrimonio separato;

b) delle proprietà comprese nei singoli comuni.

Nota all'Art. 4

Gli onorevoli Spirito ed Orsetti fecero alla Camera le spese della discussione sull' art. 4.º, il primo nello intento di risparmiare tempo vuole che la espressione ove occorra si riferisca alla apposizione dei termini, potendo in molti casi non occorrere che la designazione della linea di confine perchè i termini sieno posti;

il secondo (Orsetti) vuole aggiungere — ove dice singoli comuni (Como) anche le frazioni di Comuni aventi patrimonio separato.

Il Minghetti disse che la Commissione ha trovato più conveniente che le commissioni locali procedano prima alla delimitazione precisa alla posizione di termini.

In pratica nelle provincie Modenesi ove cotale operazione si è già compiuta si vide applicare bene la disposizione che annotiamo.

Quasi tutti i Comuni procedettero alle delimitazioni ed alla apposizione dei termini e nei pochi casi in cui sonovi questioni sulla delimitazione resta riservata anche l' apposizione dei termini e ciò è opera esclusiva delle commissioni locali come osservò il Minghetti, il perito va poi dopo a fare i rilevamenti.

Gli onorevoli Fusco e Fornacciari combattono la proposta Orsetti non rinvenendo utilità nel frazionare i Comuni per gli effetti catastali.

Ma il Commissario regio Messedaglia dichiarò che il Governo non aveva difficoltà di accettare lo emendamento dell' Orsetti, visto appunto che siffatte frazioni di Comuni avendo un patrimonio ed un bilancio loro proprio, è necessario che conoscano la precisa linea del loro confine e che questo sia figurato in mappe.

Basta solo che si mantenga il principio che nel nuovo catasto si prenderà per unità censuaria il comune amministrativo, con quelle sole eccezioni a cui accenna il presente disegno di legge (art. 10) e non si moltiplichino i Comuni censuari, come ora accade in alcune Provincie, il che non è necessario ».

Il Minghetti contentò poi l'onorevole Spirito con una semplice trasposizione delle parole, ove sia necessario, e l'articolo passò nella sostanza come è nel progetto.

65. — Art. 5. *La delimitazione e la terminazione del territorio comunale si farà dalla Commissione censuaria comunale in concorso di quelle dei comuni limitrofi, o loro delegati, e colf intervento dei possessori interessati, o loro rappresentante da avvisarsi con le norme che verranno stabilite nel regolamento.*

L'assenza però di questi ultimi, o delle rappresentanze di alcuni dei comuni limitrofi, come pure le contestazioni rimaste insolute, non sospenderanno il corso della operazione.

I terreni contestati saranno intanto compresi nel comune al quale di fatto appartengono.

Nota air Art. 5.

L' onorevole Tegas si ferma sul concetto della legge di chiamare per la delimitazione il possessore e non il proprietario sembrandogli sfuggire ben tosto lo scopo del catasto giuridico probatorio che dovrebbe essere predominante nella legge.

Teme che il chiamare il solo possessore possa far duplicare l'operazione con l'intervento del vero proprietario e vorrebbe perciò sostituire quella parola all'altra di possessore.

Nel progetto poi eravi dopo le parole — **si farà da un perito delegato dalla commissione.** —

Per cotale parola perito l' onorevole Fornacciari osservò che un perito che dovrebbe essere pagato non avrebbe altro incarico che quello della delimitazione, quindi una spesa inutile.

Alla proposta del Tegas rispose il relatore che non si può parlare di proprietari se non si sia accertato quali persone abbiano il diritto di proprietà.

Lo stesso non è (ei soggiunge) quando noi parliamo di possessori;

poiché quando si tratta di possesso senza sottilizzare sulle varie spese e qualità dei possessi, basta che si accerti davanti ai periti e alla commissione che quella tale persona trovasi nel possesso di fatto dell'immobile.

Ora l' intervento dei possessori non presenta difficoltà legali e d' altra parte nell'interesse del catasto, come istituto tributario, noi non abbiamo alcuna necessità dell'intervento dei proprietari.

L' onorevole Buttino richiede si provvegga perchè sieno avvisati gl'interessati.

L' Indelli vorrebbe che dopo la parola possessori si aggiungesse la congiuntiva (e).

La richiesta del Buttino fu accolta colle parole che si leggono nell'articolo da avvisarsi con le norme che verranno stabilite dal Regolamento.

Lo emendamento Fornacciari fu accolto levandosi le parole perito delegato e resta così eliminato lo intervento del perito.

Restava solo in discussione la questione Tegas sui due concetti di possessori o proprietari pei quali è interessante trascrivere quanto concludeva il Commissario regio Messedaglia.

Io convengo pienamente coll'on. Gherardi non mi pare che si possa discutere di differenza tra possesso e proprietà.

Davanti alle operazioni di catasto non ci sono che possessori: diversamente bisognerebbe istituire un giudizio apposito di speciale competenza per decidere di un diritto maggiore di quello di un possesso di fatto.

Sono dunque d'accordo colla commissione e non posso accettare l' emendamento dell' onorevole Fornacciari e quello proposto colla commissione ».

Fu infatti proposto l'articolo coi detti due emendamenti e fu approvato.

Al Senato fu osservato che converrà statuire nel regolamento il modo di regolare lo scioglimento delle controversie che insorgono nelle delimitazioni comunali.

Depretis osservò che cotali contestazioni vengono ora risolte in via amministrativa udite le ragioni ine inde e provveduto con decreto reale (seduta del Senato 27 Febbraio 1886).

66. — **Art. 6.** *La delimitazione e la terminazione delle proprietà comprese nei singoli comuni saranno eseguite sotto la direzione di un delegato dalla rispettiva Commissione censuaria comunale, e sotto la vigilanza della Commissione stessa, in contraddittorio coi rispettivi possessori, da avvisarsi come all'articolo precedente, i quali potranno farsi rappresentare mediante semplice dichiarazione autenticata dal sindaco.*

L'assenza loro non sospenderà il corso della operazione.

Le controversie che insorgessero rispetto alla linea di confine saranno composte amichevolmente dalla Commissione, o decise per mezzo di arbitri nominati dai contendenti, o risolte dalla Commissione, giusta lo stato di fatto e per gli effetti del rilevamento senza pregiudizio delle competenti ragioni di diritto.

I termini stabili saranno riferiti in mappa, e di tutte le operazioni oc- corse e delle relative dichiarazioni dei possessori, si redigerà atto in due esemplari, da conservarsi l'uno presso il Comune, l'altro presso l'Amministrazione catastale.

Nota all' Art. 6

Vari emendamenti furono proposti per questo articolo; ma il solo accettato dalla commissione ed approvato dalla Camera fu anche in questo caso quello proposto dall'onorevole Fornacciari che consiste nel levare la parola perito che nel progetto procedeva quello di delegato.

Per ciò crediamo non inutile qualche osservazione desunta dalla discussione ed anche per conto nostro.

L' onorevole Di San Giuliano fece delle osservazioni giustissime sulle promiscuità, sulle permutate e sulle rendite coattive ed anche arrotondamenti riferendosi alle leggi germaniche in proposito. Certo sonovi su tali importanti argomenti degli studi interessantissimi a farsi nello interesse della proprietà fondiaria i quali studi da noi sono pur troppo negletti e quindi il nostro diritto costituendo se trova materie di studio nelle istituzioni estere, non trova ancora sufficienti materiali presso di noi; epperò facciamo voti che approfondiscono cotali studi per uniformare le future leggi speciali che pure si promulgheranno ai nostri istituti ed alle nostre tradizioni.

E p.e.:

ci conforta poco come dichiarasi dubitarne il Minghetti in questa discussione il fatto rilevato dell'onorevole San Giuliano siccome derivato dalla legge di arrotondamento Germanico della disposizione cioè della scomparsa di un gran numero di parcelle fondiarie, che accenna alla scomparsa della piccola proprietà a vantaggio del latifondo.

Ma su questo argomento ripareremo nella quarta parte di questo libro quando ci occuperemo del catasto giuridico.

Giuste furono le osservazioni fatte dall' onorevole Spirito sulla necessità della chiamata mediante avviso per l'apposizione dei termini dei possessori di fatto.

Per parte nostra poi osserviamo sul secondo capoverso che quale patrocinate in causa di confine nell'occasione che nelle Provincie Modenesi nelle quali si procedette all'applicazione di questo articolo, prima delle altre provincie, abbiamo assistito i nostri clienti in contestazione alla apposizione dei termini e li abbiamo fatti apporre secondo lo stato attuale di fatto facendo e tollerando tutte le riserve nei verbali, come ammette la legge.

Talvolta possono applicare anche più termini a seconda delle rispettive pretese facendosene menzione dalle commissioni.

Nelle provincie Modenesi nelle quali le operazioni di cui agli art. 5.º e 6.º sono compiute, furono diramate le seguenti norme ed istruzioni per la delimitazione delle proprietà private.

[Art. 5 e 6 della legge IP Marzo 1886 N. 3682 e Art. 48, 49, 50, 51 e 52 del Reg. 8 Giugno 1882 N. 839).

La delimitazione e la terminazione delle proprietà comprese nel Comune saranno eseguite sotto la direzione di un Delegato della Commissione Gensuaria e sotto la vigilanza della Commissione stessa, in contraddittorio coi rispettivi proprietari.

L' assenza di questi ultimi non sospende il corso delle operazioni.

I proprietari, a giorno ed ore fissi vengono dal Delegato invitati a trovarsi sulla faccia del luogo mediante lettere che saranno loro recapitate dal messo Comunale almeno 5 giorni prima di quello fissato per la convocazione.

Essi possono farsi rappresentare con semplice dichiarazione autenticata dal Sindaco.

— Il mandato si presume nei comproprietari indivisi, nei genitori, nel figlio, nel conjuge, nel fratello, nello zio, nel nipote, nel fattore o agente, nel fittaiuolo e nel colono, che si presentino muniti della lettera di convocazione indirizzata al proprietario. —

I minori e gli interdetti sono rappresentati dai rispettivi tutori e gli Enti morali dai rispettivi amministratori e loro incaricati.

Il Delegato assiste i proprietari nella delimitazione delle loro proprietà vigilando a che tutte le linee di confine sieno determinate in modo certo e stabile mediante un sufficiente numero di termini.

Se le parti non ne sono allora provviste, il Delegato procura che, di comune accordo, piantino provvisoriamente dei picchetti per individuare i punti, ove i termini devono essere posti.

Il collocamento dei termini avrà luogo al più tardi entro 15 giorni.

Dopo i 15 giorni il Delegato fa di nuovo la ricognizione dei confini e quando i picchetti provvisori non fossero peranco stati surrogati da termini stabili, esso dispone che vi siano collocati d'ufficio.

Il Comune si farà rimborsare dalle Parti le spese sostenute per il piantamento dei termini mancanti.

Le controversie che insorgessero rispetto alle linee di confine saranno composte amichevolmente dal Delegato della Commissione, o decise per mezzo di arbitri nominati dai contendenti preferibilmente fra i proprietari presenti, oppure saranno risolte dal Delegato giusta lo stato di fatto e per gli effetti del rilevamento, senza pregiudizio delle competenti ragioni di diritto.

Non occorre che siano delimitate fra loro le proprietà contigue appartenenti ad uno stesso proprietario.

Quando la linea di confine viene in tutta la lunghezza determinata da un muro o da una strada pubblica, non è necessario di piantare termini.

Quando la linea di confine è determinata da un palancato, da uno steccato, da un fosso, da una siepe ecc. si piantano alle sue estremità due termini soltanto e in modo da indicare a chi appartiene il palancato, lo steccato, il fosso, la siepe.

Quando la linea di confine va ad incontrare il ciglio di una strada pubblica, basta piantare i termini nei punti prossimi all' incontro del ciglio stesso. Di tutte le operazioni occorse nella delimitazione e delle relative dichiarazioni dei possessori si redigerà atto in due esemplari da conservarsi l' uno presso il Comune e l' altro presso la amministrazione catastale.

67. — Art. 7. *Alla delimitazione e terminazione terrà dietro il rilevamento da farsi dai periti governativi catastali coli' intervento di delegati dalle Commissioni censuarie comunali se trattasi di confini comunali, e coli' intervento dei possessori interessati se trattasi di confini interni.*

L'assenza però dei rappresentanti dei comuni limitrofi e dei possessori non sospenderà il corso delle operazioni, potendo i periti catastali servirsi di indicatori locali.

I beni saranno intestati ai rispettivi possessori quali risulteranno all'atto del rilevamento.

Quelli in contestazione saranno intestati al possessore di fatto, con relativo annoiamento, e con riserva di ogni diritto.

I beni dei quali non si potessero conoscere i possessori, saranno provvisoriamente intestati al Demanio dello Stato.

Nota all'Art 7

Senza fermarci d' avvantaggio sugli emendamenti proposti su questo articolo che non furono accolti, tratteniamoci brevemente su quello proposto dall' onorevole Curioni il quale fece aggiungere un coma al progetto.

Il proposto emendamento Curioni è alla lettera il primo coma dell' art. 7 colla soppressione

della parola perito che vi era dopo quelle Commissioni censitarie Comunali, la quale parola periti fu conservata solo prima della parola governativa e ciò perchè il commissario Minghetti nello accettare l' emendamento Curioni vuole soppressa la parola periti, già trovati non necessari nelle commissioni comunali quando si approvarono i precedenti articoli, e ciò in seguito delle sagge osservazioni dell' on. Fornacciari.

Dopo di che in questo articolo è necessario soffermarci sul modo di porre l'intestatura della parcella nei casi di contestazione riferibilmente al possessore di fatto.

Già osservammo nel precedente articolo che si verifica in quei casi l'apposizione di termini di confini in posizioni diverse a seconda delle pretese dei proprietari contendenti.

Ora a quali di essi dovranno attenersi i periti governativi catastali quando vanno a fare il rilevamento ai sensi dell' art. 7 ?

Ce lo spiega chiaro la legge.

Ai possessori di fatto.

La ricerca dunque del perito rilevatore deve limitarsi a chi lavora e chi gode (s'intende come vero e proprio possessore), non con un possesso per conto altrui come quello dell' affittuario o del livellario.

Spieghiamoci meglio con un esempio :

un corpo di terra A è di proprietà B ed è affittato a C

Il corpo di terra D di ragione E è affittato ad F

Nel mezzo di quei due corpi vi è una striscia di terreno in contestazione e per essa pende un giudizio, vuoi petitorio, vuoi possessorio.

Se trattasi di petitorio si capisce da sé, che può essere in possesso estraneo del vero proprietario che lo rivendica.

Ma anche se è possessorio, in pendenza del giudizio, può essere in possesso di fatto di persona diversa da quello che reclama il possesso di diritto.

Or bene il perito non si deve preoccupare dei giudizi pendenti sia possessori o petitori ed intesta i proprietari R od E che in fatto godono anche mediatamente coi rispettivi affittuari la striscia contestata.